



Roma, 28.07.2020

Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000006868/AG
Oggetto: Decreto n. 76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Circolare n. 12413
SS
4.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in Gazzetta il Decreto Semplificazione.

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio u.s., è stato pubblicato il Decreto n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (Decreto Semplificazioni – all. 1).

Si evidenziano alcune disposizioni di interesse contenute nel provvedimento, in vigore dal 17 luglio u.s..

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

Al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In particolare, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:

- a) l'affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- b) una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per

tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro nei casi cui alla lettera b) per le procedure negoziate.

Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità riferite al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83) e sulla finanza di progetto (art. 183).

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2, D.L. 18/2020-cfr. circolare federale 12215 del 6 maggio 2020), non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 12 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

È introdotto il comma 4-bis all'art. 2 della L. 241/1990 che prevede che, ai fini di una massima trasparenza, le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1991, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.

I provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini diventano inefficaci, tranne in caso di atto illegittimo. In questo modo, le amministrazioni sono indotte a comportamenti virtuosi e PA e cittadini sono posti sullo stesso piano.

SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Artt. 24 - 32 Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

Il Capo I del titolo III del decreto (articoli 24-32) tratta di cittadinanza digitale ed accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto di interesse, si segnala che l'art. 24 reca un insieme di disposizioni, come: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti); gli indici nazionali dei domicilia digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto; sistema pubblico di

identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati.

Prevede che le amministrazioni pubbliche, dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.

Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Sempre dal 28 febbraio 2021 è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche.

L'art. 25, invece, reca una serie di novelle incidenti su una duplice disciplina, circa i servizi di: conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale.

Al fine di favorire la digitalizzazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, l'art. 32 prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Tale codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Art. 37 Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

Il comma 1 dell'articolo 37 novella in più punti l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009), al fine di garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) nei rapporti con:

- le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

- determinate tipologie di società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

In particolare, il citato comma 1 del presente articolo 37 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo.

Le lett d) e e) del comma 1 dell'articolo 37, inoltre, intervengono sulla disciplina relativa alla procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Nello specifico, con le modifiche al comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il domicilio digitale; la novità importante riguarda l'introduzione di una **nuova disposizione che prevede che il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. 185/2008); in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio; inoltre, è stabilito che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutti gli Ordini sulla necessità di inviare tempestivamente la suddetta diffida agli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederà alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.**

È, inoltre, disposta l'abrogazione della disciplina - recata dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008- relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei.

Infine, il comma 2 dell'articolo 37, sostituendo il comma 2 dell'articolo 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1